

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI AGRIGENTO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 192 del 04/11/2016 – modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 28.02.2018 e deliberazione C.C. n. 48 del 29.03.2018

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Agrigento, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n.23.

2 bis Tra gli interventi in materia di turismo da finanziare attraverso un apposito piano di utilizzo, sviluppato con la consulenza della consulta dei titolari delle strutture ricettive, possono essere previsti:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n 79;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e di anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici"

Il piano di utilizzo non potrà contemplare una percentuale superiore al 5% delle risorse per interventi di valenza ricreativa di respiro prettamente comunale *e/o* di quartiere.

2 ter L'Amministrazione provvederà ad istituire una consulta dei titolari delle strutture ricettive di cui sono parte necessaria le relative associazioni rappresentative, con compiti di consulenza in

materia di programmazione degli interventi finanziati con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta e di monitoraggio degli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive in relazione ad ulteriori modalità applicative del tributo, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo come da comma 3 art 4 del D. Lgs. n.23 del 2011.

3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal 01.01.2017, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agrigento, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
3. A partire dal Bilancio di Previsione 2017, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposito allegato al Bilancio medesimo che dovrà contenere per ciascuna destinazione la percentuale di attribuzione.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui alla L.R. n.2711996 e, s.m.i. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta può essere, altresì, assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero minimo di 500 partecipanti complessivi e a non meno di 50 presenze per struttura.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Agrigento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata, in base all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, secondo criteri di gradualità ed in relazione alle tipologie delle strutture ricettive, con tariffe per persona e per numero di pernottamenti per i primi quattro giorni di soggiorno.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti fasce di classificazione delle strutture ricettive:
 - a) Alberghi e Residence turistico alberghieri 1 e 2 stelle e altre strutture ricettive (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismo e case per ferie, camping e villaggi turistici, locazione turistiche);
 - b) Bed & Breakfast - Alberghi e Residence turistico alberghieri 3 stelle;
 - c) Alberghi e Residence turistico alberghieri 4 e 5 stelle.
3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di tipologia di struttura è fissata annualmente con delibera della Giunta comunale, nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

Articolo 5 Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
- b) I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale;
- c) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Agrigento saranno esentati, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
- d) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie agrigentine e della Provincia di Agrigento ed i relativi accompagnatori;
- e) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie;
- f) I portatori di disabilità con invalidità art 3 comma 3 della legge 104/92 e i non vedenti;
- g) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
- h) Il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze Armate per il periodo di soggiorno legato esclusivamente ad attività di ordine e di sicurezza pubblica

Articolo 6 Modalità di pagamento

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.
3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Agrigento.
4. Le società e/o agenzie organizzatrici di eventi congressuali provvederanno al versamento anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Agrigento.

Articolo 7 Obblighi di informazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Agrigento sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Agrigento riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
2. Il Comune di Agrigento si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Agrigento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Agrigento, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale, quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.;
- c) il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno sopra indicate;
- d) L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno e solo con modalità telematica. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo;
- e) Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l'obbligo di richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

Articolo 9

Obblighi di dichiarazione ai fini dell'imposta

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Agrigento, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art.5 lettera e) dovranno essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Agrigento effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. L'Ufficio SUAP, ogni anno entro il 30 Aprile, effettua un controllo incrociato fra le strutture che hanno inviato i pagamenti e le strutture ricettive censite dal Settore Promozione Turismo Attività Produttive e Trasporti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento verificando che non esistano strutture operative sul territorio non in regola coi pagamenti della tassa di soggiorno.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 s.m.i.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dagli artt. 4-5-6-7-8-9 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/00.
3. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 Codice Civile dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.
2. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ai 50,00 €
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Agrigento almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del DL. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza locale.
3. L'Amministrazione Comunale renderà disponibile l'informatizzazione del processo di pagamento dell'imposta.